



BROKER MARSH SPA - PADOVA **COD.** 9012
APPENDICE N. 8 **ALLA POLIZZA** R.C. PROFESSIONALE **N.** IFL0010214
CONTRAENTE CAF CNAI SRL

Premio per periodo assicurativo	Premio Netto	Addizionali	Premio Imponibile	Imposte	Premio Totale
Premio alla firma dal 30/04/2025 al 30/04/2026	€ 18.813,91	€ 0,00	€ 18.813,91	€ 4.186,09	€ 23.000,00

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto dalle ore 24:00 del 30/04/2025 alle ore 24:00 del 30/04/2026, senza tacito rinnovo ed alle condizioni in corso, eccetto quanto segue:

1. La garanzia aggiuntiva **A) Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (visto leggero)** si intende operativa alle condizioni sotto indicate: *

A) Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (visto leggero)

Ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per l'Assistenza Fiscale, come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D. Lgs. 241/97, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate, dal D.L. Semplificazioni Fiscali in attuazione dell'art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e successive modifiche e/o integrazioni di legge; dal D.L. 78/09, dalla Legge 102/09, dal comma 574 dell'art. unico della legge di stabilità 2014 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e dall'art. 13 del D. Lgs. 175\14.

Si precisa che tale estensione di Garanzia non comprende le specifiche coperture delle somme di cui all'Art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in € 3.000.000,00.

L'Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia riportato sul frontespizio di polizza.

L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma pari o inferiore alla franchigia di cui al frontespizio di polizza entro 15 giorni dalla richiesta.

Si dà e si prende atto, sulla base di dichiarazioni dell'Assicurato, che il massimale di copertura RC Professionale pari a € 3.000.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di visti di conformità da emettere/apporre.

In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui al presente articolo, l'Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.



La Società, nei limiti del massimale previsto in riferimento alla presente garanzia, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato e non opponibile allo Stato o al diverso Ente impositore pari a € 1.000,00.

La Società, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell'importo della franchigia a carico dell'Assicurato; la mancata corresponsione di tale importo da parte dell'Assicurato entro 60 giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell'Assicurazione e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell'art.6 D.lgs del 9 Luglio 1997 N.241 (comma 2 dell'art.6 del 9 Luglio 1997 N.241: Le imprese di Assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa).

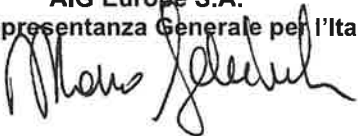
In applicazione dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato perderà il diritto all'indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie a evitare o mitigare l'insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all'art. 6 comma 1 let. A) del D. Lgs. 175/2014.

- B)** Alla firma della presente appendice la Contraente versa l'importo di **€ 23.000,00** quale il premio di rinnovo per il periodo dal 30/04/2025 al 30/04/2026.

Fermo ed invariato il resto.

Emessa in Milano il 15/04/2025

/RP

L'ASSICURATORE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia


LA CONTRAENTE
G.A.F. CNAI SRLU
Iscr. Albo N° 59 Dip. - Pens.
Viale Abruzzo, 225 - 66100 CHIETI
Partita I.V.A. 01950070696


Il versamento di **€ 23.000,00** è stato effettuato a mie mani il.....09.04.2025.....in.....